COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 57/2023: Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. C. 1183 Governo *(Seguito dell'esame e conclusione)* 10

ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate) 18

ALLEGATO 2 (Correzioni di forma approvate) 23

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 luglio 2023. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 57/2023: Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico.

C. 1183 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 luglio 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, a seguito della richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica preliminarmente che, prima della seduta, sono stati ritirati gli articoli aggiuntivi Pella 3.02 e 3.022, Mattia 3.05, Bordonali 3.013, Bof 3.014, Comaroli 3.020, nonché i subemendamenti Trancassini 0.3.028.10, Squeri 0.3.028.12 e 0.3.028.36, Almici 0.3.028.16, Sbardella 0.3.028.17, Gusmeroli 0.3.028.20 e Comaroli 0.3.028.23.

Ricorda che nella seduta di ieri le Commissioni hanno esaminato le proposte emendative presentate fino all'emendamento Ilaria Fontana 3.15 e che nella stessa seduta si è convenuto che l'esame del provvedimento si concluderà entro le ore 16 di oggi.

Dopo aver dato conto delle sostituzioni, avverte che l'esame delle proposte emendative riprende dalla proposta emendativa Zaratti 3.16, sulla quale i relatori e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 3.16.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) illustra l'emendamento Ilaria Fontana 3.17, volto a specificare che l'istanza per ottenere l'autorizzazione per la costruzione o l'esercizio delle opere o delle infrastrutture deve essere corredata da specifica documentazione prevista dalla normativa di settore, anche al fine di evitare futuri contenziosi

che potrebbero determinare ritardi nei lavori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ilaria Fontana 3.17.

Marco GRIMALDI (AVS), illustrando l'emendamento Zaratti 3.18, evidenzia come esso sia volto ad esplicitare, trascorsi duecento giorni dalla presentazione dell'istanza senza che la stessa sia stata accolta, che l'autorizzazione si intende negata. Invita dunque relatori e Governo a rivedere il proprio parere contrario o ad accantonare l'emendamento.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata che i relatori e il Governo non intendono modificare il parere contrario espresso.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Zaratti 3.18, 3.19, 3.20 e 3.21, Ilaria Fontana 3.22, 3.23, 3.24 e Zaratti 3.25.

Filiberto ZARATTI (AVS) illustra il contenuto dell'emendamento 3.26, a sua firma, evidenziando come attraverso l'eliminazione della semplice parola « anche » si intenda prevedere che la richiesta di autorizzazione alla realizzazione o all'esercizio di impianti di rigassificazione può essere presentata solo in caso di ricollocazione degli impianti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Zaratti 3.26 e Ilaria Fontana 3.27.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri i relatori hanno espresso parere favorevole sull'emendamento Ilaria Fontana 3.28, a condizione che venga riformulato.

Daniela TORTO (M5S), in qualità di cofirmataria dell'emendamento Ilaria Fontana 3.28, dichiara di accettare la proposta di riformulazione avanzata dai relatori. Nell'evidenziare che l'emendamento è volto a sottolineare gli obblighi del Commissario straordinario in tema di prevenzione della corruzione, ringrazia i relatori ed il Governo per l'attenzione al tema.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ilaria Fontana 3.28 (*nuova formulazione*) *(vedi allegato 1)*; inoltre, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Zaratti 3.29 e Dell'Olio 3.30, l'emendamento Dell'Olio 3.31, gli identici emendamenti Zaratti 3.32 e Ilaria Fontana 3.33, gli emendamenti Zaratti 3.34 e 3.35 e gli identici emendamenti Cappelletti 3.36 e Bonafè 3.37.

Marco GRIMALDI (AVS) nell'illustrare l'emendamento Zaratti 3.38 evidenzia che ad oggi in Italia ci sono ancora più di 120 infrastrutture che trattano fonti fossili e che molte altre sono in corso di valutazione da parte del Ministero della transizione ecologica. Sottolinea che il nostro Paese sembra lanciato verso una transizione energetica basata sul gas fossile, animato da una sorta di negazionismo climatico imperante. In questa ottica chiarisce che l'emendamento è volto a specificare che l'accettazione del ricorso a fonti fossili deve ritenersi accettabile solo in presenza di una crisi energetica nazionale, e non rappresenta invece una pratica comune.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 3.38.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), nel chiedere ai relatori e al Governo di rivedere il loro parere contrario sull'emendamento 3.39, a sua prima firma, fa presente che la proposta è volta ad aumentare – dall'attuale un per cento al due per cento del valore dell'opera – le misure compensative riconosciute alle regioni e agli enti locali interessati dalla localizzazione delle opere e delle infrastrutture energetiche.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonafè 3.39.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), dopo aver preliminarmente chiesto alla presidenza delle Commissioni di richiamare l'attenzione del Sottosegretario, illustra l'emen-

damento Cappelletti 3.40, del quale è cofirmatario, evidenziando che la proposta emendativa è volta a prevedere che la Commissione tecnica VIA deve esaminare con priorità i progetti relativi alla costruzione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Nell'auspicare da parte del Governo un ripensamento rispetto al parere contrario già espresso, sottolinea come l'emendamento non impedisca gli interventi relativi al rigassificatore, ma si limiti a prevedere una parallela corsia preferenziale per le fonti rinnovabili.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cappelletti 3.40.

Filiberto ZARATTI (AVS) illustra il suo emendamento 3.41 volto a prevedere che coloro che chiedono di realizzare rigassificatori sono tenuti a realizzare anche, nei comuni ove sono localizzati i rigassificatori stessi, strutture fotovoltaiche su tutti i tetti degli edifici scolastici, a proprie spese. Fa presente che, se la legge prevede compensazioni, ciò comporta l'accettazione della produzione di un danno ambientale alle comunità locali interessate dall'impianto. Sottolinea che questa specifica misura di compensazione sarebbe particolarmente diretta e incisiva e consentirebbe alle scuole di abbattere i propri costi di gestione a vantaggio della didattica.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 3.41.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento Zaratti 3.42 che, analogamente al precedente, prevede come misura di compensazione la costruzione di impianti fotovoltaici su tutti i tetti degli edifici pubblici degli enti locali ove insistono gli impianti di rigassificazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 3.42.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) sottolinea come l'approvazione dell'emendamento Cappelletti 3.45, sul quale relatori e Governo hanno espresso parere contrario, consentirebbe alla maggioranza di ottenere il duplice risultato di eliminare una disposizione introdotta dal Governo Draghi e di recuperare complessivamente 600 milioni di euro. Evidenzia, infatti, che l'emendamento propone l'abrogazione delle disposizioni del decreto-legge n. 50 del 2022 che istituiscono un fondo per riconoscere alle imprese di rigassificazione 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043 per limitare il loro rischio d'impresa.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cappelletti 3.45.

Nazario PAGANO, *presidente*, nel far presente che le Commissioni avviano ora la trattazione delle proposte subemendative all'articolo aggiuntivo 3.028 del Governo, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Cappelletti 0.3.028.1: si intende che vi abbia rinunciato.

Le Commissioni respingono il subemendamento Torto 0.3.028.2.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE) chiede di sottoscrivere il subemendamento Boschi 0.3.028.11.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Boschi 0.3.028.11, Peluffo 0.3.028.15, Bonafè 0.3.028.18 e Simiani 0.3.028.19.

Filiberto ZARATTI (AVS) illustra il subemendamento 0.3.028.21, del quale è primo firmatario, volto ad alleviare le conseguenze dell'aumento dei prezzi dell'energia per le strutture residenziali per anziani e per disabili. Sottolinea come prima il Covid e poi i rincari abbiano messo a dura prova queste strutture, obbligandole ad alzare le rette e ponendole così fuori mercato. Ricorda inoltre come la recente tragedia di Milano, nella quale a causa di un incendio in una RSA hanno perso la vita sei persone, sia stata determinata dai mancati investimenti nell'impianto antincendio. Sottolinea quindi che, se queste strutture fossero sostenute economicamente per quanto riguarda le spese energetiche, forse potreb-

bero investire di più in sicurezza. Facendo presente che la proposta emendativa comporterebbe una spesa circoscritta a 5 milioni di euro per il 2023, invita i relatori e il Governo a rivedere il loro parere contrario.

Le Commissioni respingono il subemendamento Zaratti 0.3.028.21.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), con riferimento al subemendamento 0.3.028.18, a sua firma, già respinto, fa presente che la proposta emendativa era volta a istituire un fondo per l'anno 2023 per aiutare le piccole e medie imprese a superare l'attuale momento di crisi dovuto all'innalzamento dei prezzi del gas.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) sottolinea che il subemendamento 0.3.028.32 a sua firma, come le successive proposte emendative, recepiscono la richiesta proveniente dagli enti locali di consentire l'utilizzo delle risorse stanziate dal Governo, attraverso la legge di bilancio 2023, per fronteggiare i rincari delle forniture di energia elettrica e gas dal momento che, secondo le attuali regole di contabilità degli enti territoriali, le spese per consumi energetici vengono iscritte nel bilancio dell'esercizio successivo, impedendo di fatto la fruizione di tali finanziamenti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Roggiani 0.3.028.32 e 0.3.028.33.

Filiberto ZARATTI (AVS), nel ricordare che molte proposte emendative dei gruppi di opposizione tese a migliorare il testo dell'articolo aggiuntivo 3.028 del Governo attraverso l'inserimento di norme in favore degli enti locali e dell'edilizia sociale, sono state dichiarate irricevibili, fa notare che, per quanto il testo dell'articolo aggiuntivo introduca norme apprezzabili ai fini del contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, la disposizione di copertura finanziaria provvede agli oneri che ne derivano attraverso l'utilizzo delle risorse relative ai *bonus* sociali gas, che erano destinate ad alleviare le situazioni di maggiore disagio.

Nel preannunciare l'astensione del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra sulla misura che giudica iniqua e mal congegnata, chiede per quale motivo il Governo non abbia ritenuto piuttosto di reperire i mezzi di finanziamento delle nuove disposizioni mediante la tassazione degli extra-profitti conseguiti dalle società energetiche, che sono stati realizzati a danno dei consumatori speculando sugli incrementi dei prezzi delle fonti di energia.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 3.028 del Governo *(vedi allegato 1)*.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP), nel rammaricarsi che la maggioranza abbia alla fine espresso parere contrario sull'articolo aggiuntivo 3.01 a sua firma, ricorda che, secondo ricerche accreditate, l'autoproduzione di energia attraverso progetti collettivi entro il 2050, potrebbe soddisfare il 37 per cento della domanda. Nel ricordare che proprio in questi giorni sono stati diffusi i dati sulle morti causate dai cambiamenti climatici, evidenzia, quindi, l'importanza del coinvolgimento delle comunità energetiche e degli enti locali nella produzione di energia anche al fine di limitare l'utilizzo delle fonti fossili e arginare i danni che ne derivano.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel ricordare che l'articolo aggiuntivo Alfonso Colucci 3.01 e le identiche proposte emendative hanno ricevuto il consenso dell'ANCI, evidenzia che esse mirano a favorire la produzione e il consumo di energia da parte degli enti locali, quando gli impianti e le utenze siano situati all'interno dei territori degli stessi enti locali. Chiede per quale ragione i relatori e il Governo abbiano espresso parere contrario considerato che sinora tali attività non hanno prodotto oneri per la finanza pubblica.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Roggiani 3.01, sostiene che il parere contrario espresso dalla maggioranza e dal Governo conferma l'at-

teggiamento di ostilità ideologica a qualsiasi tentativo di accelerazione nella produzione di energie rinnovabili. Sottolinea che in tal modo il Governo pone una pietra tombale su qualsiasi progetto di competitività futura del Paese basato sulla neutralità energetica.

Filiberto ZARATTI (AVS), nel dichiarare, anche a nome del collega Grimaldi, di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Roggiani 3.01, evidenzia la pericolosità di un approccio ideologico al tema delle politiche energetiche che sottovaluta l'importanza dell'autoproduzione e dell'autoconsumo delle fonti di energia al fine di salvaguardare l'ambiente e far diminuire i costi. Ritiene che la proposta emendativa, in particolare, definisce con precisione le modalità di diffusione sul territorio di impianti che potrebbero sostenere i consumi delle famiglie e delle piccole e medie imprese.

Rivolge infine un appello affinché la maggioranza, che spesso afferma di voler tutelare l'interesse nazionale, tenga presente che quest'ultimo coinvolge anche lo sviluppo delle energie rinnovabili.

Marco GRIMALDI (AVS), nel chiedere ai relatori e al Governo di modificare il parere espresso sugli identici articoli aggiuntivi Roggiani 3.01, Steger 3.03 e Alfonso Colucci 3.04, ricorda che la transizione ecologica è, da un lato, tema centrale della normativa sovranazionale, in particolare del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e, dall'altro, un'esigenza avvertita dai cittadini e dagli enti locali che la sostengono dal basso.

Alfonso COLUCCI (M5S) evidenzia che l'articolo aggiuntivo 3.04, di cui è primo firmatario, enuclea tre principi fondamentali: la comunicazione annuale ai comuni, da parte dei gestori di servizi energetici e di gas, dei dati relativi ai consumi di energia e di gas relativi al territorio di competenza dell'amministrazione comunale; il carattere non reddituale dell'energia autoconsumata; l'estensione agli enti locali della possibilità degli strumenti di incentivazione anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché situati all'interno dei territori dei medesimi enti locali. Nell'evidenziare che tali principi promuovono gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, chiede di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Roggiani 3.01, Steger 3.03 e 3.04 a sua prima firma ai fini di un supplemento di istruttoria.

Dieter STEGER (MISTO-MIN.LING.), nel richiamare le osservazioni illustrate in precedenza dai colleghi, chiede ai relatori di modificare il parere espresso sugli identici articoli aggiuntivi Roggiani 3.01, 3.03 a sua prima firma e Alfonso Colucci 3.04, che sono volti ad aiutare i territori nella promozione della transizione ecologica che tutti auspicano.

Nazario PAGANO, *presidente*, in considerazione dei numerosi interventi, chiede ai relatori se intendano modificare il parere sugli identici articoli aggiuntivi Roggiani 3.01, Steger 3.03 e Alfonso Colucci 3.04.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice per la I Commissione*, pur dichiarando di aver apprezzato le argomentazioni formulate dai deputati dei gruppi di opposizione, ribadisce il parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Roggiani 3.01, Steger 3.03 e Alfonso Colucci 3.04.

Dieter STEGER (MISTO-MIN.LING.), prendendo atto del fatto che i relatori non intendono modificare il proprio parere, ritira l'articolo aggiuntivo 3.03, di cui è primo firmatario, invitando comunque a svolgere un ulteriore approfondimento sulle tematiche affrontate dalla proposta emendativa.

Le Commissioni respingono gli identici articoli aggiuntivi Roggiani 3.01, Steger 3.03 e Alfonso Colucci 3.04; approvano quindi l'articolo aggiuntivo Battistoni 3.06 *(vedi allegato 1)*.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE) dichiara di accogliere le proposte di riformulazione

degli articoli aggiuntivi Pella 3.07 e Pella 3.08, dei quali è cofirmatario, avanzate dai relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli articoli aggiuntivi Pella 3.07 *(nuova formulazione)* e Pella 3.08 *(nuova formulazione) (vedi allegato 1)*.

Augusta MONTARULI (FDI), anche a nome del collega Ottaviani, relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Furgiuele 3.011 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori sull'articolo aggiuntivo Furgiuele 3.011.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Furgiuele 3.011.

Dieter STEGER (MISTO-MIN.LING.) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Furgiuele 3.011 nel testo riformulato.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che i componenti dei gruppi Fratelli d'Italia e Forza Italia delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio intendono sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Furgiuele 3.011 nel testo riformulato.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Furgiuele 3.011 *(nuova formulazione) (vedi allegato 1)*.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3.012, volto a vincolare il Governo a dare seguito agli impegni da esso assunti nei confronti delle comunità locali interessate dalla realizzazione del rigassificatore di Piombino tramite la sottoscrizione di apposito accordo con la regione Toscana, che prevede l'adozione di specifiche misure di compensazione e mitigazione degli effetti negativi connessi al funzionamento del predetto impianto. Esprime pertanto disappunto per il parere contrario formulato dai relatori e dal Governo sulla proposta emendativa in esame.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Bonafè 3.012, evidenzia come l'intera vicenda del rigassificatore di Piombino dimostri in maniera plastica le tante contraddizioni interne al partito di maggioranza relativa che sostiene il Governo Meloni, che, dopo avere propagandisticamente strumentalizzato in chiave elettorale la contrarietà dello stesso sindaco di Piombino, esponente del medesimo partito Fratelli d'Italia, nei confronti del citato impianto, adesso rifiuta il riconoscimento di quelle misure di ristoro, sia pure parziale, a fronte dei numerosi sacrifici dei cittadini delle popolazioni interessate. In tal modo, il Governo disattende, nonostante le ripetute sollecitazioni, le legittime aspettative in tal senso maturate dalle comunità locali e tradisce gli accordi intercorsi in proposito con la regione Toscana. In tale quadro di evidente irresponsabilità, fa presente che sarà dunque cura del Partito Democratico smascherare la propaganda sinora messa in pratica dagli esponenti del partito Fratelli d'Italia rispetto all'intera vicenda che ha portato alla realizzazione del rigassificatore contestato.

Filiberto ZARATTI (AVS), nel premettere che, a suo avviso, la precedente approvazione dell'articolo aggiuntivo Furgiuele 3.011, nel testo riformulato, costituisce di fatto il definitivo via libera agli interessi delle grandi multinazionali operanti nel settore energetico, dissente dal parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo Bonafè 3.012, che mira essenzialmente a vincolare il Governo al rispetto di impegni in precedenza assunti nei confronti delle comunità interessate dalla realizzazione del rigassificatore di Piombino, che, dopo le tante contrapposizioni che ne hanno accompagnato la vicenda, ampiamente strumentalizzate in chiave politica, sono ora compattamente unite nel contestare il predetto intervento. Ritiene tuttavia che il trascorrere del tempo consentirà l'emersione della verità sull'intera que-

stione, rivelando così la totale inutilità dell'impianto di rigassificazione, tanto più nel quadro di una progressiva diminuzione dei costi delle materie energetiche, una volta esauritasi la bolla speculativa che ne aveva in precedenza alimentato l'incremento.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Bonafè 3.012.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, onorevole Ottaviani, esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Roggiani 3.015, Pella 3.016, Torto 3.017 e Steger 3.018, in precedenza accantonati.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Roggiani 3.015, Pella 3.016, Torto 3.017 e Steger 3.018 *(vedi allegato 1)*.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Curti 3.019.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Curti 3.019.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3.024, di contenuto identico agli articoli aggiuntivi Roggiani 3.021 e Steger 3.023, su cui invita il Governo e i relatori al compimento di una più approfondita valutazione. Rammenta che tale proposta emendativa recepisce in sostanza le richieste in tal senso pervenute dall'ANCI ed è volta essenzialmente a consentire a tanti comuni italiani, specie di piccole dimensioni, di partecipare alle comunità energetiche rinnovabili, rimuovendo i limiti di potenza degli impianti attualmente stabiliti a legislazione vigente, nonché ad apportare ulteriori modifiche alla disciplina in tema di autoconsumo. Nell'esprimere dunque sorpresa per il ritiro effettuato in data odierna di un identico articolo aggiuntivo presentato al provvedimento in esame dall'onorevole Pella, che nell'ANCI ricopre comunque un ruolo di rilievo, segnala che la proposta emendativa in discussione non solo consentirebbe di abbassare i costi di gestione delle comunità energetiche rinnovabili e di ridurre il carico sulle reti di trasmissione, ma soprattutto non comporterebbe alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica e recherebbe al contempo una misura di estrema utilità per tutti i cittadini e i sindaci interessati.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP), pur esprimendo soddisfazione per l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 3.015, osserva tuttavia che il parere contrario espresso dai relatori e dal Governo sull'articolo aggiuntivo a sua firma 3.021 impedisce di fatto di prestare il necessario sostegno alle comunità energetiche rinnovabili, ostacolandone conseguentemente il corretto ed efficace funzionamento.

Filiberto ZARATTI (AVS) concorda integralmente con le considerazioni da ultimo svolte dalla deputata Roggiani, di cui sottoscrive, anche a nome del deputato Grimaldi, l'articolo aggiuntivo 3.021, ribadendo altresì la necessità di assicurare il pieno sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili.

Dieter STEGER (MISTO-MIN.LING.), nel sottolineare la particolare rilevanza delle previsioni recate dall'articolo aggiuntivo a sua firma 3.023, di contenuto identico a quello degli articoli aggiuntivi Roggiani 3.021 e Dell'Olio 3.024, non comprende le perplessità di ordine finanziario connesse ad una sua eventuale approvazione.

Il sottosegretario Federico FRENI osserva che gli identici articoli aggiuntivi Roggiani 3.021, Steger 3.023 e Dell'Olio 3.024, poiché determinano un ampliamento dell'ambito applicativo di incentivi per le comunità energetiche previsti a legislazione vigente, sono suscettibili di generare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) dissente dalle delucidazioni testé fornite dal sotto-

segretario Freni, dal momento che le proposte emendative in esame si limitano ad estendere sul piano ordinamentale una facoltà in capo ai comuni, senza peraltro comportare effetti negativi per la finanza pubblica.

Le Commissioni respingono gli identici articoli aggiuntivi Roggiani 3.021, Steger 3.023 e Dell'Olio 3.024.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Curti 3.025.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Curti 3.025.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) dichiara di accettare la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Bof 3.026, di cui è cofirmataria.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Bof 3.026 (*nuova formulazione*) *(vedi allegato 1)*.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che si è così concluso l'esame delle proposte emendative e subemendative presentate. Comunica che, oltre al parere del Comitato per la legislazione, sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni VII, VIII, X, e XIV, mentre la XII Commissione ha comunicato per le vie brevi che non esprimerà il prescritto parere.

Sottopone quindi alle Commissioni la proposta di correzione di forma ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento.

Le Commissioni approvano la proposta di correzioni di forma *(vedi allegato 2)*.

Le Commissioni deliberano, altresì, di conferire il mandato ai relatori, onorevole Montaruli per la I Commissione e onorevole Ottaviani per la V Commissione, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, come modificato dalle proposte emendative approvate. Deliberano, infine, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per la discussione in Assemblea sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO 1

DL 57/2023: Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. C. 1183 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 3.

Al comma 3, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

« *11-bis*. Il Commissario di cui al comma 1 provvede tempestivamente, attraverso la propria struttura, agli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ».

3.28. *(Nuova formulazione)* Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale)

1. Per il terzo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di 110 milioni di euro per l'anno 2023, compresi gli effetti derivanti dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 3.

2. Al fine di contenere per il terzo trimestre 2023 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 175 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 3.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, determinati in 285 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023 derivanti da stanziamenti per il rafforzamento dei *bonus* sociali elettrico e gas.

4. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali previste all'articolo 26, comma 1, del testo unico

delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023, sono assoggettate all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza tra gli importi stimati e gli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 473,87 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 6.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 15,44 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 6.

6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, valutati in 489,31 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 luglio 2023, a valere sul conto di gestione relativo al *bonus* sociale gas.

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. L'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, recante disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79 ».

3.028. Il Governo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Misure in materia di produzione di energia da impianti alimentati da biogas e biomassa)

1. Il comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

« 8. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a definire prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione da impianti alimentati da biogas e biomassa, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che beneficino di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi per aderire al regime di cui al presente comma, sulla base dei seguenti criteri:

a) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono corrisposti a copertura dei costi di funzionamento, al fine di assicurare la prosecuzione dell'esercizio e il funzionamento efficiente dell'impianto;

b) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono differenziati in base alla potenza dell'impianto;

c) gli impianti rispettano i requisiti di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

d) il valore dei prezzi minimi garantiti, ovvero delle integrazioni dei ricavi, è aggiornato annualmente, tenendo conto dei valori di costo delle materie prime e della necessità di promuovere la progressiva efficienza dei costi degli impianti, anche al fine di evitare incrementi dei prezzi delle materie prime correlati alla presenza di

incentivi sull'utilizzo energetico delle stesse. ».

3.06. Battistoni, Nevi, Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini, Cannizzaro, D'Attis, Urzì, Lucaselli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Modifica al decreto-legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, in materia di coltivazione delle risorse geotermiche)

1. All'articolo 1 del decreto-legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 3-*bis*.1 è inserito il seguente:

« *3-bis.2*. I soggetti titolari di permessi rilasciati ai sensi dell'articolo 3, comma 2-*bis*, trascorsi cinque anni dall'inizio dei lavori e tenuto conto dei risultati sperimentali in termini di ore annue di funzionamento, nell'ambito della successiva richiesta della concessione possono presentare contestualmente istanza di potenziamento con una variazione del programma dei lavori e agli stessi non si applica il limite di 5 MW di potenza nominale installata, di cui ai commi 3-*bis* e 3-*bis*.1, nonché il limite di 40.000 MWh annui di energia immessa nel sistema elettrico, di cui al medesimo comma 3-*bis*.1 ».

3.07. *(Nuova formulazione)* Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini, Cannizzaro, D'Attis.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Misure urgenti per incrementare la produzione di biometano nonché l'impiego di prodotti energetici alternativi)

1. All'articolo 8-*bis* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera *a-bis)* è sostituita dalla seguente:

« *a-bis)* la procedura abilitativa semplificata per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica o gas residuati dai processi di depurazione »

2) dopo la lettera *a-bis)* è inserita la seguente:

« *a-ter)* la procedura abilitativa semplificata per gli interventi su impianti per la produzione di biometano in esercizio che non comportino un incremento dell'area già oggetto di autorizzazione, a prescindere dalla quantità risultante di biometano immesso in rete a seguito degli interventi medesimi, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) nel caso di impianti collegati alla rete, vi sia la disponibilità del gestore di rete a immettere i volumi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione degli interventi;

2) gli interventi non comportino alcuna modifica delle tipologie di matrici già autorizzate;

3) la targa del sistema di *upgrading* indichi il valore di capacità produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi;

4) l'eventuale aumento delle aree dedicate alla digestione anaerobica non sia superiore al 50 per cento di quelle già autorizzate »

3) alla lettera *b)*, le parole: « di cui alla lettera *a)* e *a-bis)* » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle lettere *a)*, *a-bis)* e *a-ter)*; »

b) il comma 1-*bis* è abrogato.

2. Il trattamento specifico sul gasolio commerciale di cui all'articolo 24-*ter* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché le altre agevolazioni previste per il gasolio nella tabella A allegata al medesimo testo unico si applicano, nel rispetto delle norme prescritte, anche ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati,

tal quali, nell'uso previsto in sostituzione del gasolio.

3.08. (*Nuova formulazione)* Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini, Cannizzaro, D'Attis.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Disposizioni in materia di infrastrutture strategiche in ambito energetico)

1. Per il perseguimento di finalità di sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali, costituiscono infrastrutture strategiche le infrastrutture lineari energetiche appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti, individuate ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, la cui realizzazione ovvero il cui efficientamento siano volti ad assicurare l'approvvigionamento e il trasporto lungo la direttrice nazionale Sud-Nord ovvero lungo i corridoi infrastrutturali energetici europei mediante opere rientranti nell'elenco unionale dei progetti di interesse comune di cui al regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013. Le infrastrutture strategiche di cui al primo periodo sono dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti e indifferibili ai sensi delle normative vigenti. Le amministrazioni a qualunque titolo interessate nelle procedure autorizzative per la realizzazione ovvero per l'efficientamento delle infrastrutture strategiche di cui al primo periodo attribuiscono ad esse priorità e urgenza nel quadro degli adempimenti e delle valutazioni di propria competenza.

2. Per la realizzazione ovvero per l'efficientamento delle infrastrutture strategiche di cui al comma 1, primo periodo, le proroghe, per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni, dei termini previsti dall'articolo 13, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine per l'emanazione del decreto di esproprio e per un periodo di tempo complessivo non superiore a otto anni.

3. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 9-*bis*, dopo le parole « nel caso di opere di minore entità » sono inserite le seguenti: « e nei casi di cui all'articolo 52-*quinquies*, comma 2.1, del presente decreto »;

b) all'articolo 52-*quinquies*, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2.1 Fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 9-*bis*, ai fini della realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2 del presente articolo, l'autorità espropriante, nei casi in cui l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza ovvero qualora sussistano particolari ragioni di natura tecnica ovvero operativa, può delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l'esercizio dei poteri espropriativi, determinando con chiarezza l'ambito della delega nell'atto di affidamento, i cui estremi devono essere specificati in ogni atto del procedimento di espropriazione. A tale scopo, i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi delle società controllate nonché di società di servizi ai fini delle attività preparatorie ».

3.011. *(Nuova formulazione)* Furgiuele, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Mulè, Squeri, Steger, Urzì, De Corato, Gardini, Kelany, Michelotti, Mura, Sbardella, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Angelo Rossi, Trancassini, Tremaglia, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini, Pella, Cannizzaro, D'Attis.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Attività di interesse generale svolta dagli enti del Terzo settore e dalle imprese sociali)

1. All'articolo 5, comma 1, lettera *e)*, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: « nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 » sono sostituite dalle seguenti: « alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ».

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ».

*** 3.015.** Roggiani, Zaratti, Grimaldi.

*** 3.016.** Pella, Paolo Emilio Russo.

*** 3.017.** Torto, Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Penza, Riccardo Ricciardi, Santillo.

*** 3.018.** Steger, Manes.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Interventi di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« *6-bis*. Per le procedure d'asta indette dal GSE a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i valori delle tariffe di riferimento indicati nella tabella 1.1 dell'allegato 1 al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 1° agosto 2019 e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

3.026. *(Nuova formulazione)* Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

ALLEGATO 2

DL 57/2023: Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. C. 1183 Governo.

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

Ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, propongo le seguenti correzioni di forma riferite agli articoli del decreto-legge:

All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: « dal comma 3 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo » *e dopo le parole:* « del medesimo articolo » *sono aggiunte le seguenti:* « 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 »;

al comma 2, la parola: « partire » *è sostituita dalla seguente:* « decorrere »;

al comma 3, lettera c), *le parole:* « a seguito di ricollocazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « , a seguito di ricollocazione, ».

Al titolo, le parole: « per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e » *sono soppresse*.